

Pubblicato il 20/07/2023

Sent. n. 1059/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2022, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Settino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Osvaldo A. Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

avverso il silenzio del Comune di Cosenza sull'istanza reg. n. [omissis], depositata il [omissis], presso l'ufficio relazioni con il pubblico, con la quale, ai sensi dell'art. 22 e segg. della legge 241/1990, veniva richiesta l'esibizione e l'estrazione di copia dei documenti relativi al permesso di costruire n. [omissis] emesso dal Comune di Cosenza il [omissis] in favore del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis], con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente si duole del mancato riscontro alla sua istanza di accesso indicata in epigrafe;

Rilevato che il Comune non si è costituito;

Rilevato alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

- il diritto di accesso è riconosciuto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione;

- ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della cit. legge n.241/1990, sono titolari del diritto di accesso coloro che hanno “*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”, ossia coloro ai quali gli atti o i documenti richiesti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante;

- è pertanto onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell'istanza, dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto, in modo da consentire all'amministrazione di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di legge per l'ostensione (al fine di verificare il collegamento tra l'interesse e i documenti richiesti, non potendosi pretendere che sia l'amministrazione a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l'istanza medesima, cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato Sez. V del 14 settembre 2017);

- nel caso di specie, l'istanza di accesso presentata dall'amministratore del "[omissis]" è del tutto genericamente motivata, facendosi in essa esclusivo riferimento a non meglio specificati "*motivi personali*", da cui non emerge in alcun modo (neppure implicitamente) l'interesse sotteso all'ostensione degli atti richiesti, che il richiedente ha esplicitato solo successivamente nel ricorso introduttivo;

Ritenuto pertanto che:

-non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di accesso stante la genericità della motivazione dell'istanza di accesso, il ricorso va respinto;

- quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e, stante l'ammissione del controinteressato al gratuito patrocinio, saranno liquidate, con separato provvedimento, su istanza del legale interessato, in favore dell'Erario ex art. 133 del Testo Unico delle spese di giustizia; nulla per le spese nei confronti del Comune, non costituito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che saranno liquidate, stante l'ammissione del controinteressato al gratuito patrocinio, con separato provvedimento, su istanza del legale interessato, in favore dell'Erario ex art. 133 del Testo Unico delle spese di giustizia; nulla per le spese nei confronti del Comune, non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

Giampaolo De Piazza, Referendario

L'ESTENSORE

Vittorio Carchedi

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO